

**Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4.

1() Ai sensi del comma 1 dell'art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati da lett. 1) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.